

Ai gentili clienti
Loro sedi

**Modello 730/2012: il 30 aprile 2012 è la scadenza per
chi ha scelto di presentare la dichiarazione al
proprio sostituto d'imposta**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, come ogni anno, **si avvicinano le scadenze per gli adempimenti relativi al modello 730 che, come è noto, coinvolgono anche i sostituti d'imposta.** Infatti, già **il prossimo 30 aprile 2012 scadrà il termine di consegna per chi ha scelto di presentare la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta;** tale modello dichiarativo potrà essere presentata non solo in versione cartacea, ma anche con un nuovo metodo di consegna telematico, possibile solo se il datore di lavoro ha nel frattempo creato un apposito sito internet e abbia fornito le necessarie login e password per far accedere i propri dipendenti. Si precisa tuttavia, che questa modalità telematica non esonera il contribuente dalla consegna del modello in versione cartacea. **Una volta ricevuta la dichiarazione, il sostituto d'imposta dovrà verificare la correttezza dei propri dati riportati sul modello e che sia sottoscritto dal contribuente, nonché rilasciargli un'apposita ricevuta di consegna.** Inoltre, **entro il 31 maggio 2012 il datore di lavoro dovrà consegnare al dipendente la copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione 730-3, anche con modalità telematica e, in seguito, dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2012, i dati elaborati e le buste contenenti i modelli 730-1 per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF.** Infine, sarà **compito dei sostituti d'imposta effettuare le operazioni di conguaglio, alle quali sono tenuti anche se non prestano l'assistenza fiscale diretta.**

PREMESSA

E' iniziato il conto alla rovescia degli **adempimenti per il 730/2012**. Si avvicinano, in sostanza, le scadenze legate alla dichiarazione dei redditi, indicate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio scorso, con il quale sono stati approvati i modelli per :

- i sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti previdenziali);
- dei dipendenti e dei pensionati;
- per i Caf e professionisti abilitati.

OSSERVA

Le scadenze e gli adempimenti in parola non coinvolgono solo i contribuenti (che si avvalgono di questa modalità semplificata per denunciare i propri redditi), ma anche, chi presta assistenza fiscale. Infatti, sono fissati termini differenti a seconda del soggetto incaricato alla presentazione del modello (sostituto d'imposta Caf o intermediario abilitato)

La normativa in sintesi

Punti chiave

Requisiti	<p>Il contribuente non deve essere esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.</p> <p>I lavoratori interessati devono avere nell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, un rapporto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa con un datore di lavoro sostituto d'imposta in grado di effettuare le operazioni di conguaglio.</p> <p>Il 730 è utilizzabile anche dai dipendenti a tempo determinato. Tuttavia, se il rapporto di lavoro risulta essere determinato questi contribuenti potranno rivolgersi al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2012. Negli altri casi, invece, devono presentare il 730 al Caf o ad un intermediario abilitato, se il rapporto dura almeno da giugno a luglio 2012 e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.</p>
Redditi ammessi	<ul style="list-style-type: none">→ Redditi di lavoro dipendente;→ redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (per esempio, redditi che derivano da collaborazioni co.co.co. e a progetto)→ redditi dei terreni e dei fabbricati;→ redditi di capitale;→ redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;→ redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);→ redditi assoggettabili a TASSAZIONE SEPARATA (come quelli percepiti dagli eredi

	e dai legatari)
I vantaggi	<p>Il contribuente che sceglie di compilare il modello 730:</p> <ul style="list-style-type: none"> → non è tenuto a eseguire calcoli; → non è tenuto alla trasmissione del modello in parola all’Agenzia delle Entrate (spetterà al datore di lavoro ovvero, all’intermediario abilitato incaricato, svolgere tale adempimento); → ottiene il rimborso dell’imposta direttamente in busta paga, dal mese di luglio; → nel caso in cui dovesse versare delle somme, queste gli verranno trattenute dalla retribuzione a partire dal mese di luglio. → può sanare la situazione presentando una dichiarazione rettificativa (730 rettificativo), nel caso si accorga di errori, commessi anche da chi gli ha prestato assistenza fiscale. → potrà presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo (esclusivamente tramite CAF o un professionista abilitato, esibendo tutta la documentazione), qualora il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione. Infine, se l’integrazione comporta un rimborso, ovvero un minor debito, il sostituto d’imposta effettua il relativo rimborso risultante dalla dichiarazione integrativa, con la busta paga di dicembre.
Le novità in sintesi	<ul style="list-style-type: none"> → Cedolare secca sugli affitti; vale a dire l’imposta sostitutiva del 21 o del 19% sugli affitti delle case che si trovano sull’intero territorio nazionale. → agevolazioni per la locazione degli immobili di interesse artistico (quadro B); → agevolazione sulle somme percepite per l’incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali, che consiste, in estrema sintesi, nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% nel limite di 6 mila euro Lordi (quadro c) → detrazione d’imposta del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia e di quella del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico (quadro E): dati catastali degli immobili in dichiarazione ; → contributo di solidarietà pari al 3% della parte che eccede i 300.000 Euro; → differimento del 17% dell’acconto Irpef 2011 alla data del saldo (giugno 2012)

La consegna al sostituto

Entro il 30 aprile 2012 il contribuente che **ha scelto di presentare la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta** è tenuto a farlo. Il contribuente deve consegnare il modello 730 già compilato e

la busta chiusa contenente il modello 730/1, per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef.

OSSERVA

La busta (contenete il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente) **deve essere presentata anche se non è stata fatta alcuna scelta per la destinazione dell'8 per mille e de 5 per mille dell'Irpef**. In caso di dichiarazione congiunta, poi, le schede per destinare il 5 per mille e l'8 per mille devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere indicati i dati del dichiarante.

Per quanto concerne, invece, le **modalità di presentazione** si ricorda che lo scorso anno, l'Agenzia delle Entrate, aveva previsto un nuovo metodo di consegna della dichiarazione al sostituto che, di fatto, andava ad aggiungersi, a quello cartaceo tradizionale, ovvero della presentazione telematica, possibile a condizione che il datore di lavoro abbia:

- creato un sito internet dedicato;
- fornito ai dipendenti utenza e password personali di accesso.

OSSERVA

E' possibile consegnare i documenti in via telematica (se il sostituto ha creato un apposito sito dedicato), ma **questa modalità di consegna non esonera però il contribuente dalla consegna del modello 730/1 in forma cartacea e in busta chiusa**.

Si ricorda, da ultimo, che **il contribuente non deve consegnare al sostituto alcuna documentazione tributaria (scontrini e fatture) ma è tenuto soltanto a conservarla fino al 31 dicembre 2016.**

Gli adempimenti del sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta, una volta ricevuta la dichiarazione del contribuente, **deve:**

- **verificare** che **la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso;**
- **verificare** che la **dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente**, dal tutore o da entrambi i contribuenti in caso di dichiarazione congiunta.
- dovrà **rilasciare la ricevuta 730/2** per confermare la consegna della dichiarazione.
- **entro il 31 maggio 2012 consegnare** al dipendente la **copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione 730/3**, anche in via telematica, con flusso inverso rispetto a quello previsto per la presentazione della dichiarazione;

→ **entro il 30 giugno 2012 trasmettere all'agenzia delle Entrate i dati elaborati e le buste con i modelli 730/1.**

OSSERVA

I sostituti d'imposta devono poi fare le operazioni di conguaglio, alle quali sono tenuti anche se non prestano l'assistenza fiscale diretta. Si tratta di **trattenere le somme a debito o rimborsare il credito di ogni imposta o addizionale, se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o superiore a 12 euro.**

Gli intermediari abilitati

Qualora il contribuente optasse per la consegna del 730 ad un Caf o a un professionista abilitato (commercialisti e consulenti del lavoro), questi potrà farlo entro il 31 maggio 2012.

Conseguentemente, l'intermediario dovrà rispettare le seguenti scadenze:

- **entro il 15 giugno 2012:** termine ultimo per la consegna al contribuente degli esiti (modello 730/3);
- **entro il 30 giugno 2012:** termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate mentre resta ferma la scadenza del 30 giugno per la trasmissione alle Entrate.

OSSERVA

Il contribuente può:

- decidere di consegnare il modello 730 già compilato, senza pagare alcun compenso,
- chiedere assistenza per la compilazione.

In ogni caso deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. In buona sostanza, i Caf e i professionisti abilitati devono verificare che i dati indicati nel 730 siano conformi ai documenti presentati dal contribuente, su deduzioni e detrazioni, ritenute, importi dovuti a saldo o acconto e rimborsi. In questo caso, sono quindi gli intermediari a dover conservare la documentazione e verificare la conformità dei dati e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto

IL calendario in sintesi

Punti chiave

Entro il 30 aprile 2012	<p>Il contribuente deve consegnare al datore di lavoro la dichiarazione dei redditi con le scelte su 5 e 8 per mille.</p> <p>Entro il predetto termine, il datore di lavoro dovrà rilasciare al contribuente, invece, la ricevuta dell'avvenuta presentazione</p>
Entro il 31 maggio 2012	<p>Il sostituto d'imposta deve controllare la regolarità formale del 730, calcolare le imposte e consegnare al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione (730/3).</p>
30 giugno 2012	<p>Entro questa data il sostituto d'imposta deve trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Dalla stessa data il sostituto d'imposta riceve dalle Entrate i modelli 730/4 contenenti il risultato finale della dichiarazione</p>
Luglio	<p>Con le buste paga erogate a luglio, a prescindere dal periodo di competenza, il datore di lavoro effettua le operazioni di conguaglio, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei dipendenti: trattiene le somme dovute o le rate in caso di conguaglio a debito o effettua i rimborsi in caso di conguaglio a credito</p>
Dal mese di luglio	<p>Il conguaglio a credito si fa riducendo le ritenute per Irpef e addizionali. Se le ritenute sui compensi di luglio non sono sufficienti a compensare tutto il credito, gli importi residui vengono rimborsati riducendo le ritenute nei successivi mesi del 2012.</p> <p>In caso di conguaglio a debito, se lo stipendio è insufficiente per pagare quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili allo 0,40%, viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.</p>
Entro Dicembre 2012	<p>Se entro la fine dell'anno non è riuscito a trattenere l'intera somma dovuta per il conguaglio a debito, il datore di lavoro a dicembre comunica al dipendente gli importi ancora dovuti</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO